



Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica

N. 315/2020 R.G.

Oggetto della causa: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

All'udienza del **12 gennaio 2021**, alle ore **09.00**, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7° lett. h) D.L. 18/20 convertito in Legge 27/20 e dell'art. 221 comma 4 D.L. 34/20 convertito in Legge 77/20,

innanzi al Giudice dott. [REDACTED]

chiamata la causa tra

[REDACTED] SRL [REDACTED]

APPELLANTE

e

COMUNE DI SIENA ([REDACTED] Avv. [REDACTED])

APPELLATO

il Giudice, collegato da remoto al fascicolo telematico,

ha verificato che i seguenti soggetti hanno fatto pervenire le note scritte di partecipazione alla presente udienza.

per [REDACTED] SRL, l'Avv. [REDACTED];

per COMUNE DI SIENA l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED]

Il Giudice

dato atto di quanto sopra;

dichiara chiusa l'udienza e **si ritira in camera di consiglio per deliberare.**

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

Quindi, alle ore 19.28, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Unica Civile

Il Tribunale di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. [REDACTED], all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 315/2020 R.G.

promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso in appello, dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio in Firenze, [REDACTED], è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

nei confronti di

COMUNE DI SIENA (C.F.: 00050800523), rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio in Siena, [REDACTED] è elettivamente domiciliato

APPELLATO

avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.5.2018 dinanzi al Giudice di Pace di Siena, [REDACTED] proponeva opposizione avverso i verbali n. 29779 e 29780, emessi dalla Polizia Municipale di Siena il 9.5.2018, con cui le era stata contestata la violazione degli artt. 85 comma 4 C.d.S. e 116 commi 16 e 18 C.d.S., perché adibiva a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e

svolgeva tale attività senza essere provvista del relativo certificato di abilitazione professionale; a fondamento dell'opposizione, sosteneva che la Polizia Municipale aveva erroneamente elevato i verbali in questione, contestando il noleggio con conducente, laddove in realtà si trattava di escursione guidata in esecuzione di un trasporto da parte di un'agenzia di viaggi, come consentito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato 4 agosto 2009 n. 118); concludeva per l'annullamento dei verbali, previa sospensione, con vittoria di spese.

La Polizia Municipale di Siena si costituiva contestando l'opposizione avversaria.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 63/19 del 21.2-9.7.2019, ritenuto che l'attività svolta non rientrava tra quelle tipiche dell'agenzia di viaggio e che pertanto era soggetta alla disciplina del settore dei trasporti ed era quindi qualificabile come noleggio con conducente effettuato con veicolo adibito ad uso diverso e in mancanza del titolo abilitativo, rigettava la domanda, confermava i verbali impugnati e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza, non notificata, [REDACTED] S.r.l. proponeva appello con ricorso depositato il 3.2.2020 dinanzi al Tribunale di Siena; a fondamento dell'appello, sosteneva che erroneamente il Giudice di Pace aveva qualificato come noleggio con conducente l'attività di trasporto nel corso di un'escursione turistica da essa effettuata nell'ambito di un pacchetto "tutto compreso", che era strumentale all'attività di agenzia di viaggio e, in particolare, evidenziava che il Giudice a) aveva erroneamente applicato il Regolamento Regione Lazio 24 ottobre n. 19, laddove la condotta contestata era avvenuta a Siena, b) aveva erroneamente ritenuto che la realizzazione di gite ed escursioni organizzate esulasse dall'attività propria delle agenzie di viaggio, c) aveva ritenuto che l'utilizzo, da parte di un'Agenzia di Viaggi, di mezzi propri per le prestazioni di trasporto incluse nei pacchetti turistici costituisse attività di noleggio con conducente, il cui svolgimento era consentito solo con mezzi immatricolati ad uso terzi; d) aveva erroneamente ritenuto che il conducente dell'autovettura stesse svolgendo "attività di noleggio con conducente" senza averne conseguito il titolo abilitativo, mentre il medesimo stava svolgendo attività di escursione turistica nell'ambito di un "pacchetto"; e) non aveva esaminato il motivo di ricorso formulato in ipotesi, in cui si sosteneva in ogni caso la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito; per queste ragioni così concludeva: *"Si chiede dunque che l'adito Tribunale, in integrale riforma della gravata sentenza, voglia integralmente accogliere l'opposizione avverso i verbali n. 29779 e 29780 del 9.5.2018, emessi dalla Polizia Municipale di Siena il 9.5.2018, nonché le relative sanzioni accessorie, con ogni consequenziale provvedimento. Vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio."*

Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'appellato Comune di Siena si costituiva in giudizio il 25.3.2020;

contestava l'appello avversario e così concludeva: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni tutte sopra illustrate, IN VIA PRELIMINARE -dichiarare l'impugnazione proposta dalla società ██████████ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, inammissibile, ex artt. 436 e 348 bis c.p.c., non sussistendo alcuna ragionevole probabilità di accoglimento della stessa; NEL MERITO -respingere integralmente l'appello proposto dalla società ██████████ s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che destituito del benché minimo fondamento giuridico, confermando integralmente ed in ogni sua parte la sentenza N. 63/2019 pronunciata in relazione al Giudizio N. 1955/2018 dal Giudice di Pace di Siena - Giudice Dr.ssa ██████████ -, in data 21.02.2019 e pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 09.07.2019. Con vittoria di spese e competenze del presente Procedimento".

All'udienza di discussione ex artt. 420 e 437 c.p.c. del 26.11.2020 e, in prosecuzione, del 12.1.2021, quest'ultima celebrata con trattazione scritta, il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, esaurita la discussione orale, lette le note autorizzate delle parti e le loro conclusioni, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.

* * * * *

I motivi di appello sub a), b), c) e d), tutti sostanzialmente attinenti alla possibilità per un'agenzia di viaggi di svolgere l'attività di trasporto di persone in escursione turistica con mezzo ad uso proprio, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.

Si deve premettere che l'uso del veicolo è definito dall'art. 82 comma 2 C.d.S. con riferimento alla "sua utilizzazione economica"; in particolare, ai sensi del successivo comma 3, "i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi". Ai sensi del successivo comma 4, "si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione"; l'uso proprio è individuato per esclusione, in quanto, ai sensi del citato comma 4, "negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio".

In buona sostanza, l'elemento differenziante è costituito dalla possibilità o meno di ottenere un guadagno dall'utilizzo del veicolo.

Così, laddove l'uso non comporti un corrispettivo, si ha uso proprio: in tal senso l'autovettura utilizzata da una famiglia per i propri spostamenti è ad uso proprio perché l'utilizzo non determina alcun guadagno; ma anche il furgone utilizzato da un'azienda per recarsi dai clienti ed effettuare delle attività è ad uso proprio perché il guadagno deriva dall'attività professionale e non direttamente dall'uso del veicolo.

L'uso di terzi comprende le ipotesi indicate al comma 5, tra cui i taxi, gli autocarri delle società di autotrasporto e gli autobus che svolgono il servizio di trasporto pubblico in una città, ossia tutti quei veicoli usati da persone diverse dal proprietario degli stessi in cambio di un corrispettivo, e, per quel che interessa in questa sede anche il "...b) servizio di noleggio con conducente ...", espressamente disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 costituente la "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", la quale prevede tutta una serie di requisiti volti a garantire la sicurezza di coloro che usufruiscono di tale forma di trasporto.

Con riferimento all'attività di trasporto di persone svolta dalle agenzie di viaggio nell'ambito di pacchetti turistici, e cioè al fine di trasportare dei turisti da un luogo turistico all'altro, si deve considerare che l'art. 9 Legge 17 maggio 1983, n. 217 - "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", definisce le "agenzie di viaggio e turismo" come quelle "imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti..." e, analogamente, l'art. 87 Legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 - "Testo unico del sistema turistico regionale" definisce le "agenzie di viaggio e turismo" quelle imprese che esercitano le attività di "... b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione di ... gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico", anche tramite "pacchetto turistico"; in questo senso, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, a prescindere da quanto previsto nella normativa della Regione Lazio, citata nella sentenza appellata ma evidentemente inapplicabile al caso di specie, l'attività tipica delle agenzie di viaggi non può essere limitata alla mera intermediazione ma deve essere estesa anche all'organizzazione ed allo svolgimento di gite turistiche.

Ora, è pur vero che vi sono sostanziali differenze tra il noleggio con conducente ed il trasporto di persone per finalità turistiche nel corso di un'escursione guidata organizzata nell'ambito di un pacchetto di viaggio "tutto compreso"; come evidenziato dall'odierna appellante, nel noleggio con conducente è il cliente che richiede, decide e determina gli orari e gli itinerari del veicolo e paga un corrispettivo che dipende, tra l'altro, dall'autovettura noleggiata, mentre nel trasporto con finalità turistiche è l'agenzia di viaggio che predispone il pacchetto (con itinerari, orari, soste ecc...) che viene poi acquistato dal turista ed il corrispettivo è determinato "a persona".

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nell'uno e nell'altro caso l'attività è comunque svolta dietro corrispettivo e per conto di un terzo. In effetti, anche nell'attività di trasporto per finalità turistiche inserita in un pacchetto di viaggio "tutto compreso", è previsto un corrispettivo che, anche quando è riferito all'intero "pacchetto" ed è determinato "a persona", è

comunque quantificato in relazione ai servizi ed alle prestazioni offerte dall'agenzia di viaggi e, quindi, anche in considerazione del fatto che sia offerto il trasporto da una località turistica all'altra; d'altro canto, vi è indubbiamente l'interesse del turista ad essere trasportato da una località turistica all'altra con un veicolo, guidato da una persona esperta delle strade e dei luoghi, intestato ad una persona diversa dal turista medesimo. Dunque, tenuto conto delle definizioni date *supra*, tale attività di trasporto rientra nell'uso di terzi.

In questa prospettiva, non pare conducente la giurisprudenza amministrativa citata dall'appellante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4898). È pur vero che il giudice amministrativo ha riconosciuto che, non essendovi nessuna norma che impone alle agenzie di viaggio di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone, le suddette agenzie di viaggio possono anche svolgere tale servizio direttamente, con mezzi adibiti ad uso proprio, purché strumentale allo svolgimento delle attività tipiche del turismo, fra cui appunto l'organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento.

Ma tale pronuncia riguarda l'immatricolazione ad uso proprio di un autobus, o meglio l'impugnazione del rigetto da parte della Motorizzazione civile della richiesta di immatricolazione di un autobus ad uso proprio avanzata da un'agenzia di viaggi.

Tale questione è invero disciplinata dall'art. 83 C.d.S., secondo cui *"per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali"* nonché dal Decreto Ministeriale 4 luglio 1994 in tema di *"Direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus"*, il quale, all'art. 1 dispone che *"1. Possono immatricolare in uso proprio autoveicoli per trasporto di persone (autobus o veicolo destinato al trasporto specifico di persone) gli enti pubblici, gli imprenditori e le collettività per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività"* ed all'art. 5 dispone altresì che *"1. Di tale trasporto potranno beneficiare soltanto le persone o categorie di persone che il soggetto richiedente avrà individuato all'atto dell'istanza per la immatricolazione. 2. Al fine di garantire il rispetto di detta condizione è necessario che gli utenti siano muniti di un documento atto a dimostrare il loro rapporto con l'imprenditore, la collettività o l'ente pubblico. 3. Sulla carta di circolazione verrà annotata la limitazione del trasporto esclusivo delle categorie come sopra individuate con la indicazione degli itinerari lungo cui è ammesso il trasporto"*.

Si tratta dunque di una normativa speciale che riguarda soltanto gli autobus ed i veicoli destinati al

trasporto specifico di persone, quali definiti dall'art. 54 comma 1 lett. f) C.d.S.: "*f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo*".

Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che il mezzo utilizzato dalla società appellante non è un autobus, perché ha meno di nove posti e, dunque non rientra nella definizione degli autobus contenuta nell'art. 54 comma 1 lett. b) "*veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente*", né un veicolo destinato al trasporto specifico di persone, perché non è munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo, ma rientra tra le semplici autovetture, come definite dall'art. 54 comma 1 lett. a), ovvero come "*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente*".

Ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, ciò non significa che tale mezzo, quale autovettura non sottoposta alla disciplina del D.M. 4 luglio 1994, possa essere liberamente immatricolato ad uso proprio, in quanto, per come evidenziato prima, esclusa l'applicazione della disciplina speciale, torna ad essere applicabile quella generale per cui un'autovettura, adibita al trasporto di persone per escursioni turistiche, anche nell'ambito di un pacchetto, è adibita ad uso terzi e, dunque deve essere immatricolata ad uso terzi.

In questo senso, l'attività di trasporto di persone svolta dall'appellante non è qualificabile come ad uso proprio ma deve essere qualificata come ad uso terzi, assimilabile - pur con le differenze rilevate *supra* - al noleggio di autovettura con conducente e, quindi, laddove effettuata con un'autovettura immatricolata ad uso proprio comporta la violazione dell'art. 85 C.d.S.; ed allo stesso modo, lo svolgimento di tale attività da parte di soggetto non provvisto del necessario certificato di abilitazione professionale comporta la violazione dell'art. 116 commi 8 e 16 C.d.S..

Pertanto, l'opposizione ai verbali oggetto di causa risulta infondata e deve essere rigettata.

Quanto all'ulteriore motivo di appello proposto dalla [REDACTED] S.r.l. sub e) attinente alla carenza dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 3 Legge 24 novembre 1981 n. 689, è pur vero che il Giudice di primo grado non si è affatto pronunciato sulla questione, che era stata invece ritualmente sollevata nel ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza in materia, l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa

essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33441; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, Ordinanza 2 ottobre 2015 n. 19759).

Ma nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova richiesta, essendo evidentemente insufficiente il precedente del giudice amministrativo citato, per le ragioni evidenziate *supra*, a determinare il convincimento della liceità della propria condotta; né l'appellante ha allegato, prima ancora che provato, di avere fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato normativo.

In conclusione, quindi, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza appellata, seppure con le precisazioni svolte in motivazione.

Tenuto conto della complessità della materia trattata e dell'oggettiva incertezza sull'esito della lite, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
compensa integralmente le spese di lite.

Siena, 12 gennaio 2021

Il giudice

Dott. 